



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 207 | 02/11/2023 | 17 | 7 |

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co.. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 62236/2019.

Trasgressore: Avitabile Guido Legale Rappresentante I.L.C. La Mediterranea. Obbligato in solido: I.L.C. La Mediterranea.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 02/10/2019, presso l'Insediamento I.L.C. La Mediterranea, un controllo dello scarico in acque superficiali;
- Che, dal controllo, scaturiva il verbale di sopralluogo e prelievo 75/DFC/19 con rapporto di prova 20190023061 C01 A1, effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta - Area Analitica;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 - a) Il superamento del limite previsto dall'atto autorizzativo per il parametro CLORURI tramite rdp 20190023061 C01 A1, di una misura del trentatré per cento, circa, oltre il limite tollerato (calcolando anche l'incertezza di misura calcolata);
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 62236/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 23/10/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 641782 del 24/10/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. Guido Avitabile, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06, per i rilievi di cui al punto a).
- Che sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive, scritte e richiesta di audizione orale, prot. 681789 del 12/11/2019;

RILEVATO

- Che i verbali, i rapporti di prova e la contestazione risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era Canale di Bonifica "Collettore Pineta", corpo idrico superficiale;
- Che l'audizione si è regolarmente svolta in data 13/07/2020;
- Che il sig. Avitabile ha allegato, alle memorie difensive, autocontrolli relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019, tutti con esito conforme ai parametri sanciti dall'allegato V TAB.3 (scarico in acque superficiali) del D.Lgs n. 152/2006;
- Che, sia in fase di audizione (rappresentato dall'avv. Pellegrino, suo rappresentante in tale sede, in seguito a procura speciale) che tramite le memorie difensive, il sig. Avitabile richiedeva l'archiviazione o, in alternativa, la sanzione al minimo edittale, data la dimostrazione dell'assoluta eccezionalità dell'evento illecito. Lo stesso avv. Pellegrino allegava ulteriori autocontrolli rispetto ai sopra citati, tutti rientranti nei parametri di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *"Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto..."*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro."*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 (e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2,) effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro."*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8,*

per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;

- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: “Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i “*criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.*”
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, riguardo alla violazione dell'art. 101 co. 1, non sussistono esimenti in favore della I.L.C. La Mediterranea;
- Che è applicabile l'art. 140 del TUA, in quanto il trasgressore ha completamente riparato al danno cagionato, dimostrandolo con tutti i successivi autocontrolli inoltrati allo scrivente Ufficio;
- Che può essere accolta la richiesta subordinata formulata in fase di audizione, relativamente all'importo della sanzione al minimo edittale;
- Che, pertanto, la sanzione applicata ammonta al minimo edittale, corrispondente ad € 3.000,00 (tremila/00).

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 518581 del 27/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al Sig. Avitabile Guido, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** – Legale rappresentante della I.L.C. La Mediterranea in qualità di trasgressore, ed alla I.L.C. La Mediterranea, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **€ 3.000,00 (tremila/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto

degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Avitabile Guido - Codice tributo: 531

Oppure

- I.L.C. La Mediterranea – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta